COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 401

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 401

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

ZAPPA: Modifica dell'istituto della revisione previsto dal codice di procedura penale (2021) 401

PRESIDENTE 401, 412, 417, 420, 421

VALIANTE, *Relatore* . . 402, 410, 418, 419

GUIDI 410, 420

PENNACCHINI 412

ACCREMAN 415, 417, 418, 419, 420

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 419, 420

La seduta comincia alle 9,40.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bova e Ruffini sono in congedo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Crapsi è sostituito dal deputato Accreman per la discussione della proposta di legge all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Zappa: Modifica dell'istituto della revisione previsto dal codice di procedura penale (2021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Zappa concernente la « Modifica dell'istituto della revisione previsto dal codice di procedura penale ».

Sulla base dell'unanime richiesta espressa dalla nostra Commissione, nella seduta del 17 febbraio scorso, la Presidenza della Camera ha trasferito in sede legislativa questa proposta di legge.

Come ebbi a dire nella precedente seduta, la proposta di legge vuole costituire una base

di lavoro che consenta, attraverso l'apporto e la collaborazione di tutti i colleghi, un approfondimento della delicata materia. È, inoltre, doveroso sottolineare che con questa iniziativa ci si propone di anticipare l'innovazione dell'istituto della revisione, in attesa dell'organica riforma del codice di procedura penale.

Il relatore Valiante ha facoltà di svolgere la relazione.

VALIANTE, *Relatore*. L'occasione prossima della proposta di legge del Presidente Zappa, che oggi cominciamo a discutere, è stata offerta dal caso Gallo, clamoroso episodio di ordine giudiziario. I fatti sono noti: Salvatore Gallo venne condannato nel 1956 all'ergastolo per preteso omicidio del fratello Paolo e per occultamento di cadavere, reati commessi nel 1954. Il processo fu indiziario e non venne mai ritrovato il cadavere. Anzi due testimoni, che affermarono di aver veduto il preteso morto vagare nelle campagne, vennero incriminati per falsa testimonianza ed allora ritrattarono la loro deposizione. Nel 1958 la Corte d'appello e, poi, la Cassazione confermarono la condanna all'ergastolo di Salvatore Gallo. Nel 1961, a seguito di intense ricerche – anche in seguito a voci sempre più ricorrenti circa la esistenza in vita del presunto morto – i carabinieri ritrovarono vivo il... morto.

Il fatto suscitò grande clamore; il condannato all'ergastolo venne immediatamente posto in libertà provvisoria ed ebbe inizio il processo per calunnia a carico del fratello Paolo, procedimento che si concluse due anni dopo con l'assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove, in quanto non si riuscì a dimostrare che si fosse nascosto per precostituire falsamente delle prove a carico del fratello Salvatore, come sosteneva il capo d'imputazione. Mi pare che il tribunale, che giudicò il presunto morto, abbia constatato innanzi tutto la volontà omicida o, comunque, la volontà del Salvatore di infliggere delle lesioni al fratello. Il Paolo, quando venne trovato accusava uno stato di *choc* ed ogni volta che sentiva parlare del fratello e di quell'episodio perdeva la calma, tanto che si ritenne che, in quella circostanza, avesse non solo ricevuto delle percosse, ma anche profonda impressione e paura per il comportamento del fratello. Peraltro, ha sempre sostenuto di essersi nascosto per timore di ulteriori fatti violenti da parte del fratello. Fu assolto, perciò, per insufficienza di prove.

Lo stesso Salvatore Gallo, intanto, aveva avanzata istanza di revisione e su di essa si è pronunciato il procuratore generale, concludendo per l'accoglimento dell'istanza relativamente alla insussistenza del fatto per ciò che riguardava l'occultamento del cadavere, ma sostenendone, invece, il rigetto, e perciò la conferma della condanna all'ergastolo, per quanto concerneva l'omicidio e ciò giustificando con il fatto che il nostro ordinamento penale non consente la revisione se non nei casi in cui il fatto nuovo renda evidente che il fatto non sussiste oppure che l'imputato non lo ha commesso.

Ha affermato, nella sua pregevole requisitoria, il procuratore generale che, secondo il nostro ordinamento processuale, non è possibile, sia pure per fatti nuovi sopravvenuti o conosciuti dopo che sia passata in giudicato la sentenza di condanna, derubricare il reato e, quindi, condannare per un titolo di reato diverso, sia pure meno grave. Per un caso come questo dovrebbe dunque provvedervisi allo stato della legislazione, soltanto con un atto di clemenza, nella specie con la grazia.

In effetti, il nostro codice di procedura penale consente in ogni tempo, « a favore » dei condannati, e quindi non in danno dei condannati, la revisione della sentenza di condanna – o per delitto o per contravvenzione che importi dichiarazione di contravventore abituale o professionale – divenuta irrevocabile (quando cioè non sia soggetta ad alcun altro rimedio ordinario, anche nell'ipotesi che la pena sia già stata espiata o estinta) in quattro casi precisi:

1) ove i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile, sia essa di condanna o di proscioglimento: è il caso, per esempio, di due persone che siano state condannate per lo stesso reato, al di fuori del concorso, con due distinte sentenze, uguali ed irrevocabili; è il caso, per esempio, di colui che, autoaccusatosi di un reato, venga condannato perché la confessione è corroborata anche da altri elementi, e successivamente sia condannato con un'altra sentenza per autocalunnia. In casi del genere, l'ordinamento penale non può consentire che restino in vita due sentenze definitive contraddittorie;

2) ove la sentenza penale di condanna abbia ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza civile o amministrativa, poi revocata, che abbia deciso o questioni di stato pregiudiziali, o altre questioni pregiudiziali al giudizio penale: è il caso, per esempio, di colui che è condannato per bigamia sulla base di una sentenza civile, poi revocata, che di-

chiari l'esistenza di un precedente matrimonio; non è il caso Ponti-Loren, perché qui la sentenza del giudice civile ha dichiarato insussistente il secondo matrimonio, ma la bigamia resta in quanto il Ponti era legato dal precedente matrimonio valido;

3) ove, dopo la condanna, siano sopravvenuti o si scoprano nuovi fatti o nuovi elementi di prova, prima ignorati dal giudice che ha proceduto alla sentenza che, soli o congiunti a quelli già esaminati nel procedimento, rendano evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso: è il caso dell'occultamento di cadavere nel caso Gallo: i nuovi elementi di prova hanno stabilito che è in vita il presunto morto: è ovvio che non si può ritenere sussistente il fatto dell'occultamento di cadavere, perché il cadavere non c'è mai stato; è il fatto, per esempio, della confessione documentata del colpevole di essere l'autore di un reato per cui fu condannata altra persona;

4) ove sia dimostrato che la condanna fu conseguenza di falsità in atti o di falsità in giudizio o di altro reato; è il caso della condanna in base a falsa testimonianza, della condanna per calunnia; è il caso della condanna a seguito di corruzione del giudice.

C'è, poi, un quinto caso speciale di revisione, preveduto dall'articolo 584 del codice di procedura penale, ed è la revisione – anomala – per errore di nome della persona del condannato.

In ogni caso – questo è importante per stabilire se, allo stato della legislazione vigente, si possa risolvere il caso Gallo – gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbono, a pena di inammissibilità della domanda (dice l'articolo 555 del codice di procedura penale), essere tali da escludere, se accertati, che il fatto sussiste o il condannato lo ha commesso, ovvero da dimostrare che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

Cioè, in sostanza, il giudizio di revisione non può concludersi diversamente da queste due formule:

assoluzione perché il fatto non sussiste (oppure perché manca del tutto la prova che il fatto sussista);

assoluzione perché l'imputato non ha commesso il fatto (oppure perché manca del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il fatto).

Per altri casi, forse ugualmente gravi, non è possibile procedere a revisione. La revisione è un mezzo straordinario di impugnazione per il nostro ordinamento: le speciali, addirittura eccezionali, disposizioni che la regolano non sono estensibili per analogia.

In particolare il caso Gallo, che ha dato occasione a questa proposta di legge, non è risolvibile in base alla legislazione vigente salvo che per l'occultamento di cadavere. Il « fatto » di cui parla l'articolo 544 del codice di procedura penale non è la fattispecie legale, cioè il complesso degli elementi richiesti dal codice per integrare l'ipotesi di un determinato reato. È, invece, l'episodio storico per cui si procede, il fatto materiale, che può integrare l'ipotesi di reato. Tale fatto può essere diversamente considerato per il titolo di reato, per il grado, per le circostanze, come ricorda l'articolo 90 del codice di procedura penale, pur rimanendo il medesimo. Corrisponde, cioè, all'azione o all'omissione dell'agente, indipendentemente dalla violazione dell'una o dell'altra norma. Il tentato omicidio, oppure le lesioni personali, costituiscono il medesimo fatto, cioè il medesimo comportamento esterno che è presente nell'omicidio.

Molti, in verità, intendono per fatto la fattispecie legale. La giurisprudenza è quasi unanimemente contraria. Per altro, se fosse vera tale interpretazione, nel caso Gallo bisognerebbe concludere che non sussiste il reato di omicidio, perché manca l'evento morte. Per gli articoli 544 e 545 il Gallo dovrebbe essere assolto perché il fatto non sussiste; ma non potrebbe essere condannato per il tentato omicidio o le lesioni, perché l'articolo 90 lo vieta. Secondo l'articolo 90 per « fatto » s'intende quello materiale, indipendentemente dal titolo e dal grado del reato.

Di qui l'opportuna proposta del deputato Zappa che vuole estendere la revisione anche al caso in cui nuovi fatti rendano evidente che il condannato ha commesso un « fatto » diverso. Mi riprometto di valutare successivamente il testo proposto. Ora m'interessa, innanzi tutto, discutere il problema nei suoi termini generali.

L'istituto della revisione ha sempre, specialmente di recente, trovato in casi di clamorosi errori giudiziari l'occasione per imporsi nella legislazione oppure di estendersi ad altri casi.

Nessuna sorpresa, perciò, che l'allargamento, oggi proposto, trovi occasione dal caso Gallo. Di fronte ad un caso clamoroso del genere la coscienza del legislatore non può rimanere insensibile.

Sarebbe, tuttavia, a mio avviso, assai pericoloso fare di queste modificazioni solo lo

strumento – sia pure con disposizioni astratte e sempre valide per l'avvenire – per risolvere il caso Gallo.

La nostra Commissione ha già ricordato, in altra occasione, che una tale impostazione sancirebbe legislativamente una giurisprudenza (che per altro non è contrastante) in ordine ai limiti della revisione e potrebbe sembrare a molti inopportuna, per il fatto che interviene mentre pende un procedimento penale. Ma, soprattutto, mi pare che la limitazione di queste modificazioni ad una norma che consentisse la soluzione del caso Gallo (e basta) rifiuterebbe, senza serio motivo, di prendere in considerazione le istanze di estensione dell'istituto che da tempo e da molti autorevolmente, si vanno ponendo: e in dottrina (e qui ricordo, tra i più recenti, Vannini, Leone, Sotgiu, Jannitti Piromallo), ed in giurisprudenza (la stessa Cassazione, specialmente ad opera del Jannitti Piromallo, ha denunciato l'insufficienza dell'istituto della revisione).

Ritengo che questa occasione sia propizia per un allargamento, ovviamente ragionevole, dell'istituto; e, proprio l'imminenza dell'esame della riforma del codice di procedura penale non solo non mi spaventa ma, anzi, mi suggestiona, perché sarebbe prezioso nel frattempo sperimentare e dibattere le innovazioni per le possibili nuove modificazioni e, magari, limitazioni, in vista del loro definitivo inserimento nel codice.

Desidero, qui, ricordare che, a giudizio di tutti, la revisione è un istituto ancora in evoluzione, addirittura imperfetto, perfino nelle sue regole procedurali. Va, perciò, man mano completato e definito, magari rielaborato.

Partirò, perciò, se la cortese attenzione degli onorevoli colleghi me lo consente, un po' da lontano, rispetto al contenuto della proposta di legge in esame, per stabilire la possibilità, prima e, poi, la opportunità dell'allargamento dell'istituto.

E comincio dal giudicato.

Non tanto per approfondirne la nozione, ma solo per stabilire se è veramente – e se deve rimanere ancora – quel tabù intoccabile, quel dogma immutabile di cui molti parlano.

Il giudicato è, innanzitutto, una necessità di ordine pratico: serve, cioè, a stabilire la conclusione, la fine, di una vicenda giudiziaria.

È impensabile che i processi, dopo essere stati decisi nei vari gradi di giurisdizione, non debbano concludersi definitivamente. Altrimenti le parti, prima, e a lungo andare tutta la società, sarebbero danneggiate da questa continua incertezza nei rapporti tra cittadini.

Il Laurent sostiene testualmente: « È necessario che le controversie abbiano una fine. Se fosse lecito rinnovarle continuamente sotto pretesto di errore, si perpetuerebbero in modo che il mondo sarebbe pieno di liti. Sono queste una piaga gravissima perché lasciano i diritti nell'incertezza, accendono e inveleniscono le malvagie passioni, gli odî, le discordie: è forza quindi di porvi termine, per calmare i dissensi e dare sicurezza e stabilità ai diritti ».

Si è discusso molto sul fondamento giuridico del giudicato.

Alcuni lo hanno qualificato un quasi-contratto giudiziale; altri come una finzione di verità o come una presunzione di verità; Arturo Rocco lo considera una causa di estinzione dell'azione penale in quanto con l'accertamento della verità processuale, segna la fine del processo: e questa non sarebbe verità se potesse essere rimessa in discussione. Ma anche egli lo giustificò con la necessità di porre un termine alle contese ed alle vendette private.

Ed il Carrara, che malgrato il decorso dei decenni è sempre magistralmente efficace nell'interpretare gli istituti giuridici, afferma: « Il fine della pena è il ristabilimento della tranquillità. Ora, non sarebbe più tranquilla una società governata da siffatta legge, per la quale migliaia di cittadini fossero perpetuamente esposti al pericolo di rinascenti accuse, senza che le istituzioni penali offrissero loro un porto di sicurezza avverso quel tremendo pericolo. Il rigido ascetismo richiederebbe ciò, ma guai se l'ascetismo fosse il regolatore supremo del diritto criminale. Questo non sarebbe più il protettore della umanità, ma ne sarebbe il tiranno e il carnefice ».

Fondamento giuridico a parte, l'istituto del giudicato riposa su ragioni pratiche di una evidenza e di una importanza decisive. Una società bene organizzata deve vedere conclusi, ad un certo momento, i rapporti di contrasto tra i cittadini, deve poter stabilire degli elementi di certezza giuridica di fronte a un caso concreto. Non si potrebbe mai arrivare ad eseguire una sentenza se fosse lecito impugnarla in ogni momento, provocando la rinnovazione del processo. La funzione giurisdizionale perderebbe prestigio ed efficacia se una nuova sentenza potesse essere emessa dopo un nuovo giudizio.

Il giudizio risponde, perciò, ad esigenze pratiche, razionali, giuridiche e soprattutto politiche: quelle che si riferiscono all'organizzazione della società.

Il fondamento politico del giudicato così può essere sintetizzato: espressione della vo-

lontà dello Stato, esigenza di una certezza giuridica, strumento di mantenimento della pace raggiunta con la decisione. Tutti aspetti della fondamentale esigenza di una società ordinata; la certezza del diritto, nel caso concreto, realizzata mediante il potere giurisdizionale. Perciò Cicerone scriveva nel *De Amicitia* che « *status rei publicae maximae iudicatis rebus continetur* »; il Marciano afferma che, anche se emesso « *per errorem vel ambitiose* » si doveva rispettare il giudicato « *quia hoc interest rei publicae propter rerum iudicatarum auctoritatem* ».

Molti secoli dopo il De Maistre affermava che « l'incertezza giuridica è più ingiusta della giustizia stessa » ed Arturo Rocco, con un'iperbole quasi mistica, dichiarava che « l'autorità della cosa giudicata si innalza e si purifica, è quasi una religione, la religione della umana giustizia ».

L'autorità del giudicato fu riconosciuta fin dai tempi antichi. I Romani la riconobbero senza contrasti. Così il diritto medioevale, con poche eccezioni che confermano la regola.

Al principio di immutabilità del giudicato è oggi legato tutto il nostro sistema processuale.

Il giudicato contiene l'accertamento ed il riconoscimento della verità dei fatti, così come ha potuto raggiungerla il giudice, con gli imperfetti mezzi di cui dispongono egli stesso, le parti ed i testimoni: tutti uomini fallibili.

Perciò, il giudicato non rappresenta la verità assoluta, obiettiva, ma solo la certezza (verità soggettiva, formale), che nell'ordine umano ne è l'equivalente.

D'altra parte, il processo non ha come scopo di accertare la verità obiettiva. Questo è superiore alle possibilità umane.

I Romani, nella loro precisione di linguaggio, dicevano: « *res iudicata pro veritate habetur* »: deve « considerarsi » verità, non già « *res iudicata veritas est* ».

L'Altimena diceva in proposito: « la norma *res iudicata pro veritate habetur* racchiude piuttosto « il simbolo di una necessità pratica che non l'enunciazione di una verità ».

Il giudicato, quindi, è una esigenza politica fondamentale per l'organizzazione della società; ma questa esigenza è veramente così assoluta da non potersi superare neppure quando risulta evidente che il giudicato contrasta con la verità reale e perciò costituisce un'ingiustizia? Se esigenza generale è la certezza del diritto, non è egualmente una necessità la giustizia della decisione?

Devo ricordare, a questo punto, che alcuni hanno ritenuto inapplicabile in materia penale l'istituto del giudicato, proprio in considerazione della indisponibilità dei diritti in discussione, diversi dai diritti di natura civile, e in considerazione inoltre della irreparabilità dei danni che gli stessi diritti possono subire in conseguenza di una decisione erronea. La sentenza penale dovrebbe, perciò, sempre considerarsi pronunciata « allo stato degli atti », essendo interesse generale e preminente la sua riforma sulla base di nuovi elementi di giudizio.

La tesi, sostenuta da molti, fu brillantemente confutata dal Carrara: ne abbiamo citato un momento fa, un passo molto efficace. Oggi è generalmente ripudiata. Infatti, la stabilità del giudicato civile è meno contestabile sotto tutti gli aspetti, della stabilità del giudicato penale. Nel campo civilistico, il giudicato incide esclusivamente su interessi privati, sicché può essere ammesso il sacrificio della giustizia sostanziale o per volontà delle parti (rinunzia, transazione e simili), o per fatto straneo. Nel campo penalistico, invece, il giudicato supera gli interessi dell'imputato e dell'eventuale parte civile, e investe l'interesse che tutta la società ha alla giustizia sostanziale. E questo interesse non può essere annullato o sacrificato per volontà di una parte e neppure per una esigenza di opportunità politica, sia pure inerente alla organizzazione stessa della società. Perciò, dice il Leone, nei procedimenti dispositivi il giudicato può assumere un carattere rigido, ferreo, immutabile; mentre « via via che l'oggetto del processo si sposta verso il settore dei diritti indisponibili, è necessario che quel carattere ceda, più o meno intensamente, a una caratterizzazione più elastica ». Man mano che si passa dai diritti disponibili a quelli indisponibili, cioè inerenti alla personalità umana (*iura essentialia hominis*), da un interesse singolo ad un interesse generale, l'esigenza di giustizia sostanziale deve prevalere sulla esigenza della certezza giuridica di fronte al caso concreto. E ciò è tanto più vero in regime democratico. Se la democrazia tutela la personalità umana, non può consentire che una esigenza politica, cioè di organizzazione della società, soffochi l'esigenza di giustizia sostanziale, che garantisca la persona umana, e perciò stesso tutta la società.

Dice in proposito il Petrocelli che la stabilità della decisione processuale ha ragione di essere solo fino a quando non si scontri in una superiore ragione di opportunità o necessità sociale.

Questo come posizione di principio.

Credo, però, doveroso esaminare, un momento solo, se la stabilità del giudicato, oltre che formalmente, sia anche sostanzialmente garantita nel nostro ordinamento giuridico.

E qui desidero, innanzi tutto, ricordare una legge recente, anche se emessa in circostanze particolari. Le sentenze del tribunale speciale per la difesa dello Stato furono, dal decreto legilativo luogotenenziale 6 ottobre 1944, n. 316, soggette a speciale revisione, quando la decisione appariva in contrasto con le risultanze processuali; quando la decisione appariva altrimenti palesemente iniqua; quando sulla decisione abbiano influito motivi di evidente carattere fascista.

Ma la stessa Corte di cassazione, sia pure con una giurisprudenza eccezionale ed in una materia egualmente eccezionale come quella del collaborazionismo, ha ammesso la revisione, estendendo, perciò, l'applicabilità dell'istituto, per esempio, ad un caso di condanna per collaborazionismo, in cui l'omicidio era stato considerato elemento costitutivo del collaborazionismo, e non reato a sé e così, per l'omicidio non ci fu una condanna autonoma ma soltanto la considerazione che costituiva « fatto » del reato complesso di collaborazionismo: la Cassazione ammise la revisione per escludere l'omicidio (non reato autonomo), solo allo scopo di eliminare una causa ostativa all'applicazione dell'amnistia al reato di collaborazionismo. L'amnistia non sarebbe stata applicabile ove ci fosse stato un omicidio. La Cassazione ha concesso la revisione della sentenza per escludere l'omicidio (che era soltanto una circostanza aggravante, un elemento costitutivo del reato di collaborazionismo), allo scopo di applicare l'amnistia.

Ma questi sono casi eccezionali. Vediamo che cosa avviene in casi normali. E qui mi riferisco al caso del giudicato amministrativo. Il giudicato amministrativo rimane fermo solamente in ordine al vizio denunziato, ma non impedisce che la pubblica amministrazione rinnovi l'atto annullato: ovviamente senza riprodurre il vizio su cui cadde la decisione amministrativa.

E debbo ricordare un ennesimo caso, che è caratteristico di tutte le legislazioni e, quindi, anche della nostra: una legge successiva, nello stesso campo penalistico, può rimuovere situazioni di ingiustizia (o presunte tali) della legge precedente, e perfino abrogarla, con implicito effetto retroattivo.

In questo modo la nuova legge penale travolge il giudicato, perché sulla certezza del diritto, nel caso concreto, prevale l'esigenza dell'interesse pubblico di non continuare nella esecuzione di una pena inflitta per un fatto che non è più ritenuto rispondente alla difesa della società.

Orbene, alla base della legge abrogativa, vi è la considerazione di elementi nuovi, sopravvenuti, che dimostrano l'ingiustizia (oppure la non necessità) della legge precedente.

E che cosa di diverso vi sarebbe alla base della rimozione di un giudicato, se non la constatazione della ingiustizia di esso, sulla base di nuovi elementi sopravvenuti?

E perché l'autorità dello Stato, la certezza del diritto di fronte al caso concreto, rimarrebbero fermi nel caso della legge abrogativa, e sarebbero invece scossi dal riesame della causa, dalla revisione cioè della condanna, sulla base di nuovi elementi?

Desidero, qui, sottolineare che in tanto il mio discorso è valido in quanto si riferisce a nuovi elementi, perché il riesame di una causa definita sulla base degli stessi elementi che furono già esaminati nei precedenti giudizi renderebbe possibili giudicati contraddittori e, perciò, scardinerebbe la stessa funzione giudiziaria.

Filosofi, giuristi, legislatori e politici riconoscono – e ormai tutte le legislazioni civili ammettono – che, quando si tratta di evitare un errore giudiziario, non deve a ciò fare ostacolo il principio della cosa giudicata.

Dice in proposito il Lucchini: « Per quanto alto e solenne sia il rispetto della *res judicata*, la possibile fallacia degli umani giudizi impone che alla certezza dei fatti ceda la certezza legale e che alla salvezza e tutela dell'innocente ceda la stessa autorità del giudicato ».

E lo Jehring: « Di fronte all'ingiusta condanna, col diritto dell'offeso cade insieme colpita e negata la legge stessa ».

E dice l'Alimena: « Una giustizia che riconosce i propri torti e si corregge è una giustizia sublime, è una giustizia che – starei per dire – accusa e giudica se stessa, mentre al contrario la sfiducia nasce appunto dall'errore che si conserva e si difende dietro formule vane ».

E, consentitemi, ancora un'ultima citazione. Dice il Carrara: « Il magistero penale è legittimo in quanto è la necessaria protezione del diritto: tutte le volte, pertanto, che l'autorità dello Stato vorrà esercitare il magistero punitivo in guisa tale che rimpetto all'apparente tutela di un diritto sorga la violazione di un altro diritto più sacro, altrettante volte sarà impreteribile la conseguenza che quella

autorità eccedette i poteri suoi e ne abusò in modo illegittimo e tirannicamente ».

E quale diritto è più sacro della personalità umana? Quale offesa maggiore a questo diritto di una condanna ingiusta?

Si è obiettato giustamente che l'immutabilità del giudicato conferisce efficacia alla stessa legge penale ed alla funzione giudiziaria; invero, il senso di giustizia della società non si sentirebbe sodisfatto, con conseguente sfiducia nella funzione giudiziaria, ove l'accertamento contenuto nella sentenza non fosse definitivo. Tuttavia, l'immutabilità del giudicato verrebbe in discussione nei rari casi nei quali è possibile dimostrare l'ingiustizia della decisione precedente; peraltro il giudicato verrebbe modificato solo sulla base di nuovi elementi di giudizio. Proprio se questi non fossero considerati, in omaggio a quello che il Leone ha chiamato il « mito » del giudicato, la società avrebbe effettiva sfiducia nella giustizia.

Proprio per queste considerazioni, il codice di procedura penale del 1865 disciplinava, negli articoli 642, 684, 685 e 686, l'istituto dell'annullamento nell'interesse della legge. A simiglianza del codice di istruzione criminale francese, il nostro codice consentiva l'annullamento della sentenza, « senza recare pregiudizio alla parte assoluta o riguardo alla quale si è dichiarato non esser stato luogo a procedimento ». Un po' come avviene con il codice di procedura civile vigente, si provvedeva, in tal modo, a correggere gli errori di diritto. Invece, per correggere gli errori di fatto, si provvedeva con la revisione, ugualmente disciplinata dal codice del 1865, che, però, riguardava solo le sentenze di condanna.

Quando furono introdotti, con il codice del 1913, gli ulteriori rimedi di impugnazione, o meglio, i rimedi di ulteriore impugnazione, non fu riprodotto l'istituto dell'annullamento nell'interesse della legge.

È rimasto, invece, nella procedura civile, per i giudizi civili, nei quali la disponibilità dei diritti può indurre le parti ad accettare sentenze non conformi al diritto, ma certo non può obbligare lo Stato ad accettare quel tipo di pronuncia, sia pure soltanto nell'interesse della legge.

E passiamo, finalmente, alla revisione.

La storia della revisione è assai povera.

L'Alimena ricorda che le leggi penali antiche contenevano insieme precetti religiosi e precetti morali e, soprattutto, che mancava nel passato un ordinato sistema di giurisdizione, mentre tutti i poteri erano accentrati nel sovrano.

In Roma antica vi era, contro le decisioni del giudice, il rimedio ordinario dell'*appellatio* (al giudice superiore) ed il rimedio straordinario della *rescissio* (inutile sottolineare la identità dei termini in civile e in penale; a quel tempo la distinzione era molto limitata), che veniva accordato dal principe per notoria ingiustizia della decisione o per errore di diritto nella decisione stessa.

Più tardi, sotto l'Impero, dopo che era stato espletato l'appello o dopo che fosse divenuto impossibile per decorso di termini, il condannato aveva la facoltà della *supplicatio*: si rivolgeva all'Imperatore e, quando questi riteneva che la *supplicatio* fosse meritevole di accoglimento, annullava la sentenza e rinviava ad altro giudizio.

Il diritto dello Stato pontificio consentiva la *propositio erroris*: si trattava di un ricorso che i condannati potevano rivolgere al Pontefice contro le decisioni della Corte suprema, per errore di fatto in cui era incorso il giudice.

Il Pontefice, quando riteneva di accogliere l'istanza, disponeva la *restitutio in integrum* del processo e rinviava gli atti agli stessi giudici, assistiti da alcuni giudici aggiunti.

La *proposition d'erreur* si trova in Francia già nel XIV secolo. Nel 1670 l'istituto fu regolato e chiamato *revision*. La rivoluzione nel 1789 istituì il processo orale e pubblico, mentre nel 1791 istituì i giurati, che decidevano con il sistema del libero convincimento. L'istituto del *giurì* compendiava il principio della sovranità popolare e, quindi, non era lecito il sospetto contro tale magistratura. Non era perciò ammissibile la revisione, che fu abolita dalla costituzione. Difatti la Costituente l'abolì il 17 agosto del 1792. Meno di un anno dopo due sentenze contraddittorie portarono alla condanna di un innocente. L'opinione pubblica reagì e la Convenzione, con decreto 15 maggio 1793, ammise la revisione in caso di inconciliabilità delle sentenze. Il codice di istruzione criminale del 1808 ammise la revisione in tre casi: contraddittorietà fra due sentenze di condanna; scoperta della esistenza in vita della persona ritenuta vittima dell'omicidio attribuito al condannato; riconoscimento della falsità dei testimoni a carico del condannato.

Nel 1813 avvenne un caso clamoroso: un tale Ellenborg, condannato a 15 anni di lavori forzati per furto, fu sottoposto a nuovo processo per altro reato e apparve chiara la sua innocenza per entrambi i reati attribuitigli. Si scoprì il vero autore, ma non venne condannato, perché il reato era prescritto. La revisione non era possibile perché il caso non

rientrava tra quelli previsti tassativamente dal codice.

Napoleone non volle sentir parlare di questa insufficienza del codice, per cui, non intendendo riformare il codice, con un decreto del 20 dicembre 1813 dispose una « revisione graziosa ». Per molti anni questa revisione graziosa fu adottata per casi non previsti dalla legge.

In Italia la revisione fu ammessa in vari modi fin dal periodo vicereale.

Il codice di procedura penale del 1865 accolse i tre casi disciplinati già nel codice di istruzione criminale francese: 1) revisione per contraddittorietà di giudicati di condanna; 2) esistenza in vita della persona presunta uccisa; 3) falsità del giudizio.

Molti studiosi mossero aspre critiche alle limitazioni contenute nel codice del 1865, e lo stesso guardasigilli nella relazione, del 26 novembre 1865, al re riconobbe che non si erano potuti appagare i voti della scienza apportando sostanziali innovazioni, per non superare i limiti assegnati dalla legge di delega del 2 aprile 1865.

Molte furono le richieste in quella circostanza. La principale si concentrò sul caso di sopravvenienza di fatti nuovi, di documenti nuovi o di nuovi elementi di prova. Queste richieste di innovazione furono accolte nei progetti del 1905 e del 1911 dal nuovo codice di procedura penale, finché il codice del 1913, al posto della seconda ipotesi di revisione, accolse il principio più largo di fatti nuovi e di nuovi elementi di prova, che rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso e non vi ha concorso. Nel progetto del nuovo codice di procedura penale si propose di concedere la revisione anche nel caso in cui i fatti nuovi influiscano sul titolo del reato e sulle circostanze aggravanti. Diceva testualmente il progetto: « La revisione di una sentenza per delitto, divenuta irrevocabile anche in ciò che concerne un reato minore o la insussistenza delle circostanze aggravanti è in ogni tempo ammessa ». La proposta, tuttavia, nella stesura definitiva non fu accolta. La commissione ministeriale del 1946 per l'aggiornamento del codice di procedura penale riaffermò l'esigenza dell'allargamento. La commissione Carnelutti, all'articolo 185 della bozza di schema, prevede la revisione anche « qualora sopravvenga la cognizione di fatti nuovi i quali, se fossero stati conosciuti dal giudice che ha emesso il proscioglimento o la condanna, lo avrebbero probabilmente indotto a decidere diversamente ».

Non sono informato sul testo del nuovo disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale. Però, ricordando quanto disse la settimana scorsa il Ministro Reale, mi pare che il nuovo codice di procedura penale dovrebbe disciplinare l'istituto in modo meglio rispondente alla difesa dei diritti dell'innocente.

Quindi l'allargamento dell'istituto non giunge improvviso o imprevisto. Era auspicato già da quando non esisteva il caso Gallo.

Quale ipotesi nuova, a mio parere, dovrebbe disciplinare l'istituto della revisione? Innanzi tutto l'ipotesi che « i nuovi fatti o i nuovi elementi di prova, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendano evidente che il condannato ha commesso un fatto diverso ». (Questo dice il testo Zappa). Ritengo questa formulazione equivoca. Innanzi tutto nello stesso periodo si parla due volte di « fatto » ed in senso diverso: nel primo caso si parla di « nuovi fatti » e con questo termine ci si riferisce certamente a nuove circostanze, a nuovi elementi di prova, cioè si dà dei fatti una nozione materiale, storica. Successivamente, si parla di « fatto diverso », cioè di una diversa fattispecie di reato, cioè di un diverso titolo o di un diverso grado di reato.

Una nozione, quindi, penalistica, in contrasto con la nozione naturalistica, storica, precedente. E se non fosse così, non avrebbe alcun valore questa formulazione, cioè ricadremmo nell'ipotesi del codice vigente. Certamente, quando il collega Zappa parla di fatto diverso, non intende il fatto nel senso dell'articolo 90 del codice di procedura penale che ha riguardo al fatto storico, alla condotta materiale, indipendente dal titolo del reato e dal grado e dalla gravità del reato stesso: fatto materiale. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio per un medesimo fatto, neppure se questo venga diversamente considerato per il titolo, per il grado e per le circostanze, cioè per il medesimo fatto storico. E non ne parla neppure nel senso dell'articolo 477 del codice di procedura penale, che ha riguardo al fatto storico essenziale e, inoltre, alle sue caratteristiche (grado, circostanze...). Che se, invece, ne parli nel senso dell'articolo 90 e dell'articolo 477, cioè che stia a significare fatto materiale, fatto storico, allora certamente il caso Gallo non vi rientra, perché sostanzialmente la condotta del Gallo è identica sia nel caso di omicidio che in quello di tentato omicidio. E quindi mi pare che il termine « fatto diverso » sia equivoco.

Comunque, è chiaro che la modifica vuole estendere la revisione al caso in cui è evidente,

per fatti nuovi, che il condannato doveva rispondere di un diverso e meno grave titolo di reato: vuoi nel caso di delitto tentato anziché consumato, vuoi nel caso di delitto colposo anziché doloso, vuoi nel caso di delitto diverso e punibile con pena minore. Ci intenderemo, perciò, in seguito, su una proposta di più precisa formulazione.

Ma a mio parere ci sono ipotesi non meno gravi, anche se non ugualmente frequenti, in cui la revisione deve poter intervenire. Desidero limitarmi a quelle più importanti, riassunte dal Leone nella sua prolusione del 1956 al corso di procedura penale.

Ad esempio, il caso di non imputabilità del condannato scoperto dopo che sia già passata in giudicato la sentenza. E qui non mi limito soltanto al caso in cui, dopo la sentenza, si scopra che l'imputato non aveva compiuto gli anni 14 e perciò non era soggetto alla giurisdizione penale, ma mi riferisco anche al caso (pur non nascondendomi la difficoltà di provarlo convenientemente), di sopraggiunta prova della mancanza di capacità d'intendere e di volere.

Non mi dissimulo la difficoltà di accertare un vizio totale di mente, quando la sentenza sia passata in giudicato, dopo che, evidentemente, le difese o la pubblica accusa abbiano fatto accertare da perizia psichiatrica la capacità o meno d'intendere e di volere dell'imputato; dopo che siano magari trascorsi alcuni anni, però, questo attiene alla difficoltà di diagnosticare successivamente il vizio totale di mente, Ma, ove fosse certo (e il giudice che è il perito dei periti deve esserne certo, nella sua libera convinzione !) che l'imputato o il condannato, al momento in cui commise il fatto, non aveva la piena capacità d'intendere e di volere, non posso pensare che questo disgraziato debba rimanere in carcere, anziché essere internato in un manicomio giudiziario !

E credo di non dire una cosa nuova ai colleghi della Commissione ricordando che, oggi, tutto il sistema della esecuzione penale (e gli esperimenti in corso a Rebibbia, auspicati in altre carceri italiane, lo confermano) tende non soltanto a fare espiare una pena, ma anche a ottenere che la pena, dopo essere stata retributiva della società offesa, sia anche educativa, come dice la nostra Costituzione, sicché il condannato, una volta soggetto all'esecuzione della sentenza, viene continuamente assistito da psichiatri, psicanalisti, medici, sociologi, o dovrebbe essere comunque assistito nel carcere perfetto. Sarebbe veramente grave che uno di questi medici o psichiatri accertasse, senza possibilità di dubbio (e il giudice se ne convincesse) che il condannato, al momento del fatto, non aveva la piena capacità d'intendere e di volere e, tuttavia, mantenesse costui in un carcere ordinario ad espiare una pena ordinaria mentre, invece, più opportunamente dovrebbe essere ricoverato altrove, magari in un istituto di pena per malati mentali.

E c'è un terzo caso che ritengo debba essere considerato. Il caso in cui si scopra, con elementi certi, dopo che la sentenza è passata in giudicato, che il condannato non era punibile o perché il fatto non costituiva reato o per altri motivi. Per esempio, per sopraggiunta prova di mancanza del dolo. Io vengo condannato perché mi sono preso il codice del Sottosegretario (che è mio !) ritenendolo mio; il giudice non lo crede; posso non avere, al momento del processo, sufficienti prove per convincere il giudice che il codice è mio; però posso provarlo successivamente alla sentenza.

Un caso del genere, probabilmente, specie se fosse Manca il procuratore della Repubblica, mi manderebbe a giudizio per direttissima e non avrei il tempo sufficiente per procurarmi gli elementi di prova. Successivamente posso provare l'evidenza (sull'evidenza insisterò ancora – l'evidenza stessa che pretende oggi il codice) che questo codice è mio. Perché, allora, debbo scontare una pena solamente perché non ho potuto provare, nel momento in cui me lo chiedeva la giustizia, che il codice era mio ? E, badate, che l'esempio del codice è il più semplice ed il più modesto; ma ci sono casi assai più gravi, anche clamorosi, di fatti che non costituiscono reato provati successivamente: una sopraggiunta prova di mancanza del dolo o una sopraggiunta prova di una causa di giustificazione: uno ha reagito per legittima difesa, ma lo può provare soltanto dopo.

Ma, un ultimo caso, ritengo che sia meritevole di attenzione da parte della Commissione: ed è quello in cui si scopra, successivamente al giudicato, che una circostanza aggravante, ritenuta sussistente, non esista; oppure una circostanza attenuante non riconosciuta si dimostri sussistente; sempre, però, che questa mancata circostanza aggravante o che questa nuova circostanza attenuante possano importare una pena di specie diversa. Pensate al caso, per esempio, che si scopra che il condannato all'ergastolo per veneficio, in effetti non abbia ucciso mediante veleno ! La presenza o la mancanza di questa circostanza aggravante porterebbe non soltanto ad una modificazione della gravità del reato di omicidio, ma ad una pena di specie diversa: pena temporanea al

posto della pena perpetua. E, ugualmente, la scoperta di una circostanza attenuante, dopo che la sentenza è passata in giudicato, in un caso di omicidio aggravato, porterebbe analogamente ad una pena temporanea al posto di quella perpetua dell'ergastolo...

GUIDI. Però la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la pena di specie diversa debba essere, in questo senso, autonomamente prevista. Sicché si applicherebbe, per esempio, al reato di furto aggravato anziché semplice; ma per l'aggravante della rapina, no...

VALIANTE, *Relatore*. Intendo soltanto la natura della pena. E la pena è di questa specie: la perpetua, la detentiva (che è la reclusione e l'arresto), la pecuniaria (multa e ammenda). Queste sono pene di specie diverse. Di fatto, se limitassimo l'estensione dell'istituto della revisione soltanto al caso in cui viene ad essere in discussione una pena di specie diversa, potremmo farlo soltanto per la pena detentiva rispetto alla pena dell'ergastolo. In questi casi, però, si può escludere fondatamente la revisione?

Ho saputo che in caso di non imputabilità per minore età accertato dopo la condanna definitiva la Cassazione, *pietatis causa*, ha ritenuto inesistente la sentenza. Secondo me, questo è uno dei salti mortali che la Cassazione qualche volta, opportunamente, fa per temperare l'asprezza della legge, ma non è certamente una decisione presa secondo diritto. Può essere confortata dalla adesione benevola dell'opinione pubblica, ma non dalla approvazione degli studiosi. L'imputabilità non è un presupposto del processo. Solo la mancanza di un presupposto processuale può far ritenere inesistente il procedimento e la sentenza. Se mancasse il giudice, se il giudizio fosse stato fatto dal conciliatore invece che dalla Corte d'assise, potremmo ritenere inesistente il procedimento e, perciò, la sentenza. Ma il procedimento ebbe luogo ritualmente e solo per un errore di nome è stato successivamente accertato che l'imputato non aveva compiuto gli anni 14.

L'accoglimento di questi casi sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi di prova consente un ulteriore e diverso esame del caso. Si potrebbe dire che è un giudizio su un caso completamente nuovo rispetto a quello già esaminato, che perciò non può inficiare il giudicato, ed anzi assicura sostanziale giustizia. La modifica potrebbe essere introdotta con la seguente formula: « Se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato doveva essere assolto ovvero punito meno gravemente per un diverso titolo di reato ».

Spiego la mia impostazione: per l'articolo 479, che disciplina l'ipotesi di assoluzione, il giudice pronuncia sentenza assolutoria quando il fatto non sussiste o non costituisce reato oppure si tratta di persona non imputabile oppure non punibile perché il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo o per altra causa. Non c'entra il caso di assoluzione per insufficienza di prove, perché l'assoluzione per insufficienza di prove è la conclusione di un laborioso esame da parte del giudice che è in contrasto con l'evidenza. L'insufficienza di prove è certamente una soluzione del processo assai più difficile, almeno in teoria, della assoluzione con formula piena, perché quando il fatto non sussiste o il giudicabile non l'ha commesso o c'è una causa di giustificazione o una mancanza di dolo, la assoluzione può essere anche evidente. Invece, non è mai evidente l'assoluzione per insufficienza di prove, perché delle prove esistono, ma non sono talmente producenti, da giustificare la condanna. Presuppone, insomma, un giudizio ulteriore che è in contrasto con la regola della evidenza.

Il riferimento al « titolo del reato » riguarda un istituto frequentemente richiamato nel nostro codice: confronta per tutti l'articolo 384, n. 2, relativo ai requisiti formali della sentenza.

Nel « diverso titolo di reato » entrano, certamente, i casi di delitto tentato, rispetto a quello consumato; delitto colposo, rispetto a quello doloso; reati diversi in genere.

È vero che, enunciando le nuove ipotesi di revisione, per quanto riguarda le circostanze, mi sono riferito solo al caso che l'esclusione di una circostanza aggravante o l'ammissione di una circostanza attenuante importino pena di specie diversa. Basterebbe, perciò, aggiungere la specificazione della « pena diversa ». La revisione perciò sarebbe possibile solo quando dall'ergastolo si dovesse passare alla reclusione o dalla pena detentiva a quella pecuniaria.

Non ho difficoltà a restringere l'estensione dell'istituto. Non sono, per altro, arrivato all'amplissimo criterio contenuto nel progetto Carnelutti: la probabilità di decisioni diverse.

Si è parlato nella seduta scorsa, sia pure come una reazione al desiderio di allargamento dell'istituto, della possibilità, per ragioni di giustizia, di procedere anche alla revisione delle sentenze di assoluzione. Nella rela-

zione al disegno di legge di delega al Governo per la riforma della legislazione penale, il guardasigilli accennò alla opportunità di estendere la revisione anche alle sentenze di assoluzione per insufficienza di prove, specialmente nel caso di sopravvenuta confessione dell'imputato. La Commissione della Camera dei deputati fu, però, contraria. Infatti, nel codice è disciplinata soltanto la revisione a favore del condannato e mai per la sentenza di assoluzione.

Lo schema Carnelutti è favorevole alla revisione in genere, sempre che appaia probabile che il giudice, a conoscenza di fatti nuovi, avrebbe deciso diversamente. Quindi, ammette la revisione anche per la sentenza di assoluzione.

In Italia si sono dichiarati favorevoli alla revisione *in peius* Alimena, Civoli, Ferri, Garofalo, Lucchini, Majno; contrari Carrara, Stoppato, Borsani e Casorati ed altri.

In effetti, per la revisione *in peius*, con particolari più o meno ampi, si pronunciarono il progetto Bonacci del 1893 e il progetto Calenda del 1895. Due anni dopo, a Napoli, nel quarto Congresso giuridico, fu affermata invece l'inopportunità della revisione *in peius*. Ugualmente contrario fu il progetto di riforma Finocchiaro Aprile del 1905. Invece, il sesto Congresso giuridico di Milano del 1906 fu favorevole alla revisione *in peius*, con l'adesione di Manzini. Il progetto di riforma Orlando del 1909 fu contrario alla revisione *in peius*.

Personalmente non ritengo opportuna questa estensione. Certo, l'esigenza di giustizia sostanziale è identica e su di un piano di principio non vi sono valide obiezioni. Il giudicato è una verità formale che deve cedere di fronte all'evidenza, cioè alla verità reale.

L'eccezione al giudicato, ammessa per la revisione delle sentenze di condanna, non si può negare per la revisione delle sentenze di assoluzione.

Tuttavia, la revisione è un rimedio straordinario, eccezionale: giustificato solo dalla prevalente esigenza di giustizia sostanziale che, prepotente, esige di assolvere un innocente ingiustamente condannato, ma non altrettanto di punire un colpevole assolto per errore.

I due casi non possono essere regolati con criteri identici. Gli errori che sfociano nelle assoluzioni non turbano le coscienze come quelli che portano alla condanna.

È necessario, come abbiamo detto, che i procedimenti abbiano un termine. Non si può pensare ad una perenne ricerca della verità rispetto ad un caso concreto, senza che si sia mai certi di averla raggiunta, senza, perciò, che si abbia la certezza del diritto.

Quando il giudice ha usato tutti i mezzi consentiti dalla legge per raggiungere il colpevole, l'azione penale deve ritenersi esaurita e non deve potersi più riprendere, come non si riprende in altri casi di estinzione. Lo esige la pace sociale. La libertà del cittadino non può essere minacciata perennemente. Le ansie ed il danno di un processo penale non devono diventare una condanna indiretta e continua. E si pensi, in proposito, alla rilevante inferiorità che caratterizza la posizione dell'imputato di fronte a quella della pubblica accusa in un procedimento penale.

Dobbiamo ancora una volta citare Carrara: « ...Alla tranquillità non servirebbe davvero chi non venisse insegnando che ogni cittadino, caduto una volta in sospetto di aver commesso delitto, fosse perpetuamente condannato al supplizio di Damocle. Chi più disgraziato di lui ? Non un'assoluzione, né dieci, basterebbero mai a restituirlo alla sicurezza della vita. Potrebbe questo infelice trovar mai la donna che consentisse a congiungere la propria sorte con la sua ? Potrebbe egli mai sperare sulla terra il paradiso della dolcezza della famiglia ? Potrebbe mai fiducioso dedicarsi ad uno studio, ad una industria, ad una speculazione che migliorasse le sue condizioni economiche ? L'accusa, una volta promossa, imprimerebbe sulla sua fronte la terribile sentenza di Dante: " Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate ! ". Ogni malevolo, a talento suo, potrebbe strapparlo alla pace domestica... E in questa penosa situazione non troverebbesi già un solo o pochi individui. Il volgere degli anni e le vicende della vita sociale moltiplicherebbero senza fine il numero di questi disgraziati, pei quali meglio sarebbe confessare un delitto e subire un'ingiusta pena, onde assicurarsi dopo quella, almeno una volta, ore placide e il tranquillo esercizio della propria attività... ».

Sarebbe questo, secondo il collega Breganze, un discorso troppo sentimentale; ma io allora mi richiamo a fatti assai più concreti.

La tradizione giuridica italiana è contraria alla revisione delle sentenze assolutorie, sia pure solo di quelle dubitative e, magari, di quelle dubitative seguite dalla confessione dell'imputato assolto che, come tutti sanno, non fa piena prova nel nostro sistema. E la ragione essenziale di questa tradizione giuridica italiana sta nel *favor libertatis* che caratterizza tutte le legislazioni democratiche. La

sentenza di assoluzione garantisce all'imputato la libertà. Orbene, quando si crede socialmente raggiunta la verità in favore della libertà – dice Stoppato – non si devono creare impedimenti al godimento della libertà.

Rileva in proposito il Carrara che l'impunità di un colpevole lascia inoperosa la tutela penale, ma non la contraddice: « è una deficienza di amministrata giustizia, ma non è una ingiustizia flagrante e paurosa... », dice testualmente. Invece, la condanna dell'innocente è il contrario della giustizia; testualmente: « Nell'ipotesi dell'assoluzione del colpevole vi è solo il danno del delinquente impunito; nell'ipotesi della condanna dell'innocente vi è sempre il danno del delinquente impunito e in più il danno dell'innocente colpito ».

Ecco, perché, i due casi non si possono considerare con criteri analoghi. La revisione deve servire esclusivamente a tutelare l'innocenza. Per l'innocenza, e perciò per la libertà, deve cedere l'autorità del giudicato. L'ipotesi avversa – anche di fronte al maggior numero di assoluzioni, rispetto alle condanne – farebbe vivere la società in un'ansia continua: il che non è nell'interesse generale.

Soltanto per ragioni di completezza voglio aggiungere che ammettono la revisione *in peius* le legislazioni austro-ungariche (Germania, Austria) e quelle scandinave (Svezia, Norvegia e Danimarca); non l'ammettono invece le legislazioni di tradizione latina: Francia, Spagna, Portogallo, San Marino e Italia.

L'ampia revisione da me sostenuta, ma solo rispetto alla proposta in esame, è in linea dunque con autorevole dottrina e, persino, con ripetute pronunce giurisdizionali: non mi pare che sia in contrasto con il sistema del codice. È, soprattutto, in linea con la Costituzione che tutela i diritti inviolabili di libertà.

Orbene, tali diritti vanno garantiti non solo nel corso del dibattimento e fino alla sentenza irrevocabile, ma in ogni momento in cui è necessario che la legge intervenga per restituire alla persona quel bene che le è stato ingiustamente sottratto.

Limitando, per altro, la revisione, allo scopo di non contraddire troppo il giudicato, il legislatore si metterebbe in contraddizione con il principio del superiore interesse generale della giustizia sostanziale. D'altronde, che senso c'è ad evocare il principio del giudicato dopo che si è accolta l'eccezione per alcuni casi e di fronte a nuovi limitati casi che concretano violazioni della giustizia non meno gravi ?

Perciò confido nell'accoglimento della proposta Zappa, con gli emendamenti che alla stessa ho proposti.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Valiante, per la sua relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

PENNACCHINI. Debbo definire anzitutto pregevole, dotta, documentata, la relazione del collega Valiante. Non vorrei che si pensasse ad una consueta, ormai logora frase che di solito viene pronunciata in occasioni del genere ma, piuttosto, ad un profondo e intimo convincimento, mio e anche di tutti i colleghi, per gli accenti veramente eccezionali che hanno guidato il collega Valiante nella relazione, che mi riprometto, di leggere e di valutare attentamente ai fini della successiva discussione e delle decisioni che dovremo prendere.

Fatta questa doverosa premessa, desidero dare atto al nostro Presidente del più ammirato apprezzamento per l'opportunità e la tempestività della sua iniziativa che riverbera un positivo riflesso, anche se indirettamente, su tutta la Commissione giustizia e sui suoi membri. A nessuno, infatti, sarà sfuggito il compiacimento con il quale l'opinione pubblica ha tenuto a sottolineare come, al profilarsi di un caso giudiziario di risonanza nazionale, abbia corrisposto l'immediata predisposizione del rimedio da parte del Parlamento, anzi da parte dell'esponente del Parlamento più qualificato in materia, quale è il Presidente della Commissione giustizia. È stata questa una prova di maturità, di efficienza e di consapevolezza, alla quale il paese non può essere rimasto indifferente e dalla quale non mancherà di trarre le debite conclusioni.

Dalla premessa mi auguro che emerga la mia incondizionata solidarietà all'iniziativa ed il mio sincero intento, allorquando saranno presentati gli emendamenti, di collaborare nel migliore dei modi ai fini della più proficua realizzazione. Dico « proficua », perché sono alquanto perplesso circa l'effettiva idoneità del mezzo predisposto a produrre, sia in genere, sia in particolare nel caso che gli ha dato origine, gli effetti giuridici che si vorrebbero raggiungere. È evidente qualora all'atto pratico il rimedio offerto fosse riscontrato non suscettibile di utilizzazione ai fini per i quali è stato posto in essere, che non mancherebbero reazioni negative, la cui alea deve essere per quanto possibile evitata per ovvie ragioni sulle quali ritengo superfluo soffermarmi.

L'articolo 554 del codice di procedura penale limita l'ammissibilità della revisione, sot-

to il profilo dell'insorgenza o della conoscenza di nuovi fatti o di nuovi elementi di prova, alle sole ipotesi che il fatto non sussista o che il condannato non lo abbia commesso; il prepresentatore ha ritenuto di poter risolvere il problema in questione configurando la terza ipotesi che il condannato abbia « commesso un fatto diverso ».

A parte la genericità della dizione (in quanto « fatti diversi » possono essere tutti quelli, innumerevoli e giuridicamente irrilevanti, che il condannato può aver commesso) e pur interpretandola nel retto significato di diversità tra fatto contestato e fatto commesso, non sembra che l'introduzione del concetto di « fatto diverso » modifichi sostanzialmente le cose da come stanno attualmente. Infatti, che cosa vuol dire: il condannato ha commesso un « fatto diverso », se non che il fatto da lui commesso non è quello per cui è stato condannato, ma un altro? Ma allora, relativamente alla parte negativa, si ricade nell'ipotesi che il fatto, per il quale è stato condannato, non sussiste, e quindi non si è aggiunto nulla a quanto già previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale. Non per niente l'articolo 477 di detto codice ha preso in considerazione il fatto diverso ai soli fini della perseguibilità sotto il nuovo profilo in cui esso si presenta, non già in relazione al proscioglimento scontato in partenza.

D'altra parte, ad analoghe deduzioni porta l'analisi della sentenza con la quale Salvatore Gallo venne a suo tempo condannato all'ergastolo, ed ancor più quelle conclusioni del procuratore generale della suprema Corte di cassazione, in base alle quali si è delineato il recente orientamento contrario all'ammissibilità della sua istanza di revisione. Le cause preclusive alla revisione sono state, infatti, individuate nella circostanza che il fatto addebitato al Gallo effettivamente sussista, avendo egli compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del fratello. I nuovi eclatanti elementi consistenti nella ricomparsa di quest'ultimo fanno, sì, recedere il suo delitto al grado di semplice tentativo, e dànno vita a un reato diverso, ma sempre sulla base dello stesso fatto, onde la impossibilità di applicare al suo caso l'articolo 554 del codice di procedura penale e la conseguente conferma, definita sconcertante, della condanna all'ergastolo per un omicidio non commesso. Da quanto precede e, passando dal caso specifico al generico, per una doverosa renitenza ad emanare norme legislative in funzione di eventi particolari, reputo di poter desumere che all'irrilevanza dell'eventualità del « *fatto diverso* » potrebbe essere validamente contrapposta, quale terza ipotesi di ammissibilità della revisione, quella del« *reato diverso* », commesso beninteso con lo stesso fatto. E con questo si verrebbe ad affrontare radicalmente – in un campo per altro che, per rispondere ai suoi fini di tutela dell'innocenza e della verità, di ben più ampie e profonde innovazioni avrebbe bisogno, per cui non resta che confidare nella solerzia della riforma globale del codice – si verrebbe ad affrontare, dicevo, una delle carenze più gravi dell'istituto della revisione, cioè quella che riguarda la qualificazione giuridica stessa del fatto che, se mantenuta in vita anche di fronte all'evidenza più contrastante, può portare a conseguenze addirittura aberranti, delle quali abbiamo sott'occhio un esempio ben triste nella cosiddetta « patria del diritto ».

A questo indirizzo, che mi auguro condiviso e migliorato da una più acuta visione dottrinale, mi sono attenuto nella formulazione dei miei emendamenti, che illustro singolarmente.

All'articolo 1 è stato ritenuto preferibile individuare, tra i casi in cui l'imputato può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, quello – di nuova istituzione – previsto dal terzo comma dell'articolo 566 del codice di procedura penale, anziché quello generico previsto dagli articoli 533 e seguenti. Questi ultimi, fino al 574-*bis*, trattano della revisione e, in genere, non sembra che tale istituto possa proprio identificarsi in un nuovo procedimento a carico dell'imputato. A prescindere, infatti, dalla fase rescindente, nella quale, mi si consenta l'immagine ardita, il vero imputato è il precedente giudizio, anche in quella rescissoria il giudizio di rinvio mira eminentemente all'accertamento della fondatezza e comprovabilità degli elementi per i quali la revisione è stata ammessa. Dello stesso avviso è stata d'altra parte la norma vigente che non ha sentito la necessità di richiamare all'articolo 90 sia il procedimento di revisione in genere sia il giudizio di rinvio in particolare, né si vede quali fattori in favore di una tesi difforme abbia introdotto la proposta di legge, il cui apporto innovativo è basato per di più sull'ipotesi del fatto diverso.

Ben differente è, invece, il caso indicato nell'emendamento, col quale viene instaurato un vero e proprio nuovo procedimento nel presupposto della identità del fatto e dell'imputato e che, pertanto, risponde in pieno ai requisiti che interessano l'articolo 90 del codice di procedura penale.

Non sarà superfluo sottolineare che il richiamo al terzo comma dell'articolo 566 si riferisce al terzo comma come figura modificato nel successivo emendamento all'articolo 5 della proposta e che, pertanto, tale richiamo è, in ogni caso, subordinato al preventivo accoglimento di quest'ultimo.

All'articolo 2 vanno soppresse le parole finali del comma sostitutivo il n. 1 dell'articolo 554 del codice di procedura penale: « eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia », in quanto non più applicabili.

Sempre con l'emendamento, allo stesso articolo, viene proposta una prima introduzione del concetto che, come in principio esposto, dovrebbe informare la terza ipotesi di revisione, identificandola con l'evidenza che al fatto (io, ora, ho indicato un concetto che l'amico Valiante considera un po' al di fuori delle norme della sistematica del codice, ma non mi attacco alle parole, che possono essere modificate in conformità alle preoccupazioni del collega relatore) sia « stata attribuita una qualificazione giuridica non conciliabile con la sua natura o entità ». Si è preferita questa locuzione più ampia a quella più circostanziata « che il condannato abbia commesso un reato diverso », sia per non vincolare questa fase a quello che dovrà essere accertato in sede di giudizio di rinvio, sia per dare una definizione della consistenza qualitativa e quantitativa della diversità determinante sia, infine, per non escludere con una formulazione più restrittiva l'eventualità che il fatto « non costituisca reato ». Perché, se noi parliamo di reato diverso, già implicitamente ammettiamo che il reato esiste e, quindi, escludiamo la possibilità della formulazione che il fatto non costituisca reato. È intuitivo, infatti, a quest'ultimo riguardo, che la terza ipotesi non può instaurare un regime preferenziale a favore del delinquente per altra causa rispetto all'innocente integrale.

Considerazioni del tutto analoghe valgono per l'emendamento all'articolo 3, nel quale tuttavia è stato anteposto l'elemento assoluto della corrispondenza del fatto alla qualificazione giuridica a quello relativo dell'attribuzione di quest'ultima al fatto stesso.

Da notare che, anche nel caso di mancata approvazione del presente emendamento, l'articolo 3 della proposta andrebbe ugualmente modificato in quanto l'estrapolazione delle parole in esso contenute potrebbe portare alla seguente interpretazione letterale: « gli elementi... devono... essere tali... da dimostrare che manca del tutto la prova che... l'imputato... ha commesso un fatto diverso ». Pur convenendo sulla evidenza di intenzioni diametralmente opposte, non mi sembra sia il caso di lasciare adito a dubbi interpretativi di sorta!

Entrambe le considerazioni che precedono possono essere ripetute a proposito dell'emendamento all'articolo 4. In quest'ultimo, tuttavia, dovendosi fare riferimento a quello che sarà l'esito del giudizio di rinvio, è sembrato dover attribuire importanza preponderante alla diversità della definizione giuridica in sé, piuttosto che alle cause dalle quali tale definizione diversa potrà scaturire.

L'articolo 5 della proposta è quello che contiene gli elementi più marcatamente innovatori e, di conseguenza, anche al relativo emendamento va attribuito carattere di preminenza.

Nel primo comma del rielaborato articolo 566, che riproduce in sostanza il divieto di riprodurre il giudizio sulla base dei soli elementi già acquisiti in passato, le parole « il giudice non può pronunciare assoluzione » sono state sostituite con le altre « il giudice non può deliberare sentenza diversa ». Ciò in quanto, mentre nella norma attuale al giudizio di rinvio non corrispondono altre alternative all'infuori dell'assoluzione o della conferma, nella norma che si vuole attuare è prevista anche la possibilità di una nuova pronuncia di merito.

Nel secondo comma, alle ipotesi già previste per l'assoluzione, è stata aggiunta quella della liceità o non punibilità del fatto, la cui introduzione, consentita dalla formulazione adottata per il terzo comma dell'articolo 554, è stata ritenuta doverosa allo scopo di evitare una ulteriore assurdità giuridica, quale sarebbe stata quella di ammettere la revisione se il fatto costituisca un reato diverso e non consentirla se il fatto è legalmente ineccepibile.

Il terzo comma è quello che instaura la possibilità della iterazione del procedimento penale in ordine al medesimo fatto ed al medesimo imputato, sia pure sulla base di nuovi elementi di prova acquisiti dopo l'irrevocabilità della prima sentenza. In esso è previsto che, qualora nel fatto ricorrano gli estremi di un reato diverso, il giudice applichi la pena per il reato effettivamente commesso.

Sotto la voce « reato diverso » rientra ovviamente anche il tentativo, questo per riportarsi al caso Gallo, dal quale abbiamo preso le mosse), che costituisce reato a sé, distin-

to giuridicamente dal corrispondente delitto consumato, del quale condivide soltanto l'incriminazione tipica. D'altra parte, a dirimere ogni dubbio in proposito, basta considerare che nell'emendamento dell'articolo 2 si è chiamata in causa, oltreché la natura, anche l'entità del fatto, e con ciò implicitamente il grado in cui si è causato l'evento dalla norma represso.

Nell'ultimo comma le varianti sono del tutto marginali, suggerite dalla nuova sistematica applicata a concetti già esistenti.

Non voglio illudermi che il mio modesto contributo possa rappresentare alcunché di perfetto o di definitivo. Sono il primo a rendermi conto come la materia rimanga ben lungi dall'essere sceverata nei suoi aspetti anche meno reconditi, e che ben altro impegno richiederebbe una iniziativa che non fosse intesa a sanarne soltanto alcuni aspetti parziali, venuti alla ribalta in circostanze eccezionali.

Purtroppo il tempo stringe e non resta che affidarsi alla comprensione di chi sarà chiamato a giudicare dei risultati. Un particolare appello sento, tuttavia, di dover rivolgere alla comprensione di chi a quest'opera ha dato il primo impulso, affinché non voglia considerare il mio intervento quale indebita intrusione dettata da motivi di emulazione. Il mio intento è stato soltanto quello di collaborare alla riuscita di una iniziativa meritoria, doverosa verso il singolo e verso la società, e confido che la mia collaborazione riesca ben accetta in vista dei fini che essa si è proposti.

ACCREMAN. L'origine della proposta è già stata identificata: caso Gallo. Un giorno un uomo è stato arrestato, si è detto che aveva ucciso il fratello. È stato condannato dalla Corte d'assise in primo grado, da quella di secondo grado e dalla Corte di cassazione all'ergastolo. Un certo giorno il fratello, che aveva voluto fare una vendetta, ha dato luogo a quella sequela di avvenimenti che sono già stati ottimamente illustrati dal relatore Valiante. Il condannato all'ergastolo ha avuto la libertà provvisoria; è tornato a casa; ha trovato una donna che gli ha aperto le braccia e l'ha sposato. Oggi, questo individuo dovrebbe rimanere in carcere. Si dice: in base alla nostra legge. Il procuratore generale afferma che il Gallo, in base alla legge, deve tornare in carcere. Afferma, anche, che non si sarebbe verificato nulla se il Gallo, una volta interrogato al dibattimento, avesse ammesso qualche cosa, enunciando un principio che da nessuno può essere condiviso, un principio certamente da respingere, come se l'imputato in un ordinamento come il nostro dovesse arrivare a delle transazioni. Gallo, quindi, è innocente, ma se avesse capito che doveva ammettere qualche cosa, non si troverebbe in queste condizioni.

L'opinione pubblica s'è indignata ed il suo sdegno ha trovato un'iniziativa giusta nella proposta di legge del Presidente Zappa, che stiamo esaminando. Sembra certo – inutile sottolinearlo ancora una volta – che questo caso ponga in rilievo la crisi aperta in cui si dibatte l'amministrazione della nostra giustizia. Ma, in ogni modo, siamo nella fase in cui a questo tipo di giustizia cerchiamo di porre rimedio.

La polemica s'inizia non certo con la relazione del deputato Valiante, che trova la parte comunista completamente consenziente. Si fa, invece, la polemica con quella avvisaglia che il ministro guardasigilli, nella precedente seduta di Commissione, ha voluto portare avanti. È inutile dire che è certo che si scontrano nella valutazione di questa legge due posizioni: quella che accoglie – ritengo e spero – non solo l'opinione del collega Valante, ma anche quella di molti altri colleghi, ed una impostazione restrittiva che si è voluta dare fin dal primo momento da parte del ministro.

Sul giudicato come base di ogni giurisdizione, non si discute. Si discute sui limiti della dogmaticità e immutabilità del giudicato. Si discute su questi limiti, perché vi sono interessi notevoli in contrasto. Il ministro, nella precedente seduta, ha cercato di porre in rilievo che, in fin dei conti, le divergenze attuali debbono farsi risalire al 1913. Io sarò l'ultimo a nascondermi che il codice di procedura penale del 1930 ha, in definitiva, riportato quello che era già scritto nel codice del 1913. Voglio, però, mettere in rilievo che al tempo dell'elaborazione del codice del 1930 c'era stata una significativa sottolineatura di alcuni principî dai quali ritengo sia nata, poi, tutta la giurisprudenza erronea e gran parte della dottrina che si è consolidata su questo punto. Nel regolare la materia della revisione si sono trascurate le varie leggi e si è, quindi, mantenuto l'istituto della revisione entro quei limiti dove il compiacimento delle parole certamente non riesce a nascondere la sostanziale prepotenza del dettato. Erano ancora gli stessi lavori preparatori del legislatore fascista: non è ammissibile la domanda di revisione per mostrare la mancanza del dolo per la revisione del titolo del reato, per le circostanze diminuenti, per le circostanze che non rendono punibile l'imputato o per la

mancanza di circostanze aggravanti o per la dichiarazione di assoluzione per insufficienza di prove.

Però è certo che, se non ci fossero stati questi dettati così preclusivi, così tassativi, così autoritari e totalitari, probabilmente anche la giustizia avrebbe trovato modo di accogliere più di quanto non abbia fatto, secondo la richiesta unanime della dottrina.

Il codice del 1930 è quindi, a mio avviso, il principale imputato ed è questo codice, questa norma, che bisogna sradicare e rinnovare, perché è qui la fonte di ogni aberrazione interpretativa.

Sulla sua scia si è messa la giurisprudenza, che ha individuato il « fatto » di cui si parla nella legge unicamente nel fatto storico verificatosi e non nella fattispecie. Voi avete presenti quanti sono i casi che rimangono esclusi da questo « fatto »: rimangono esclusi tutti i casi di cittadini innocenti, erroneamente condannati per una condotta che non costituisce reato per le ragioni più diverse: non imputabilità, esistenza di cause di giustificazione. Siamo stati giustamente sollecitati dal clamore suscitato da questo caso. Ma è giusto riflettere a questa circostanza: tutti i condannati ingiustamente perché il fatto da loro commesso non costituisce reato, che cosa dovrebbero aspettare per avere giustizia? Una campagna di stampa simile a quella iniziata dall'*Espresso* o da altri giornali? Non possiamo, nel momento in cui legiferiamo, dimenticare che la più gran parte delle ingiustizie che l'istituto della revisione intende sanare, non sono quelle del non aver commesso il fatto, ma sono, nella maggior parte dei casi, quelle dei fatti che non costituiscono reato. Un esempio tratto dalla mia esperienza professionale, recentissimo: una donna viene condannata per aborto su se stessa. Nel momento in cui esce da una casa è fermata dai carabinieri che hanno saputo di un fatto di questo genere; viene portata in un ospedale; si trova la candeletta infilata nella vagina. Il tribunale condanna. La sentenza passa in giudicato. L'imputata si acqueta ad una sentenza che non è esagerata. Ma si verifica che all'ospedale, dove era stata ricoverata, quei medici « a sua insaputa » avevano compiuto esami clinici che escludevano la gravidanza: cioè viene scoperto a sentenza definitiva. Quella condanna era dunque ingiusta.

Questo caso, onorevoli colleghi, non assume la tragicità della condanna all'ergastolo, ma è certamento un caso significativo. È un caso, però, dove il problema della giustizia e dell'ingiustizia del giudicato si pone in maniera rilevante! Dunque, occorre mettervi rimedio perché, come è già stato rilevato, non vi è motivo di distinguere l'ingiustizia del giudicato che abbia condannato per un fatto delittuoso persona che non l'abbia commesso, dall'ingiustizia del giudicato che abbia condannato per un atto delittuoso persona che ha commesso un atto che non costituisce reato.

La proposta del Presidente Zappa si propone di mettere un rimedio ma, per i rilievi che sono già stati avanzati dai deputati Pennacchini e Valiante, rimangono fuori tutti i casi di errori quando la condanna è caduta su un fatto che non costituisce reato. A nostro avviso la modifica fondamentale che dobbiamo apportare a questa proposta di legge è, appunto, costituita dall'ampliamento ai casi di persone che hanno commesso un fatto che non costituisce reato.

Non dimentichiamo la eccezionalità di questo istituto della revisione che è, veramente, estremo rimedio per i cittadini condannati ingiustamente, al di là della quale si spalanca il baratro dell'ergastolo e si scava una tragedia!

L'onorevole ministro, in un suo breve cenno in altra occasione, si è detto angosciato da questo caso e ha riferito che il suo Ministero era del pari angosciato. Mi consentano i colleghi di credere all'angoscia del signor ministro e di credere poco e niente all'angoscia del Ministero!

I ministeri angosciati da questo genere di vicende debbono ancora nascere; e che abbiano ancora da nascere lo vediamo dalle proposte ministeriali che, oggi stesso, sono state portate alla Commissione.

La proposta ministeriale ha questo scopo preciso: mettere rimedio al caso Gallo ed ai casi somiglianti a quello Gallo, ma tenere accuratamente escluso da ogni modificazione l'istituto della revisione per quanto riguarda tutti gli altri casi (e sono la maggior parte) di fatto che non costituisce reato.

Il ministro, riportando, credo, la voce del suo Ministero, ha avanzato anche una velata, allegorica... minaccia, quando ha detto: « Badate, se la Commissione intende ampliare troppo l'istituto della revisione rispetto a ciò che è attualmente, vi dico che allora bisogna ampliare anche adottando la *reformatio in pejus* ».

Mi permetto di dire, onorevole Presidente, che si tratta di un falso dilemma. Falso dilemma, perché si è cercato o si è voluto far credere che l'allargamento dell'istituto della revisione in favore dell'imputato comporti obbligatoriamente l'allargamento della revisio-

ne anche con la *reformatio in pejus*, quando il relatore stesso ha dato atto, poco fa, che non vi è alcuna correlazione obbligatoria fra questi due casi. Sicché la minaccia la vediamo svanire di fronte alla prima obiezione logica che si fa.

Ma vogliamo anche sottolineare qualcosa che già è stato detto: la revisione non si pone anche adesso come istituto eccezionale, come eccezione al principio della cosa giudicata, al valore del giudicato penale? e dunque non lede già oggi quella autorità del giudicato, che si vorrebbe salvare?

Escludere dalla revisione tutte le ipotesi di fatti, materialmente commessi, che non costituiscono reato, sarebbe, secondo noi, non fare quella giustizia che viene richiesta a noi come legislatori. Significherebbe, potrei dire, fare una giustizia che si appoggia su un sillogismo di questo tipo: È stata fatta una ingiustizia per errore, ora ci si accorge dell'errore ma, siccome questo errore coinvolge il fatto che non costituisce reato, continuiamo a fare l'ingiustizia non correggendola e non dando la soddisfazione che merita all'innocente.

Mi sia consentito dire che se, dopo tali valutazioni, l'istituto dovesse essere mantenuto ancora con questo alto grado di ingiustizia, escludendosi il fatto che non costituisce reato, la modificazione sarebbe pressoché nulla; e mi consentano di dire i colleghi che insisteremmo nel mantenere un dogma del giudicato che, come è oggi, si potrebbe quasi chiamare delittuoso.

Il riconoscimento dell'errore compiuto e la volontà di non mettervi rimedio è, a mio avviso, delittuoso.

Il fondamento dell'autorità della cosa giudicata – è stato messo in rilievo dal collega Valiante – sta in parte nella sua immutabilità. Ma non è solo nella sua immutabilità. Prima ancora sta nella sua giustizia. È nella giustizia del giudicato che si fonda l'autorità della cosa giudicata. Fondare l'autorità della *res judicata* solo sul fatto che si è formato, comunque, un giudicato, sarebbe totemismo, tabù!

Occorre che il giudicato – ha detto giustamente il relatore Valiante – per essere preso a fondamento di una società civile, sia un giudicato reso con giustizia. Questo deve essere il fondamento, tanto più in un ordinamento democratico, come è già stato messo in rilievo, dove l'autorità del giudicato promana non dal giudicato comunque dato ma dal giudicato giusto. Anche noi, di parte comunista, sottolineiamo che la sincerità del giudicato è garantita solo dalla sua giustezza.

Oggi, mi consentano i colleghi, la discussione si fa in un'arena più ampia di quanto non avvenisse, in dottrina, sotto l'imperio del codice, fino alla Liberazione. Anche allora, si badi, la dottrina era stata sempre contraria all'interpretazione giurisprudenziale. Ma oggi, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il tema del dibattito si è straordinariamente ampliato ed ha acquistato elementi che prima non esistetela della personalità, come espressamente digiustizia in generale, ma di libertà e di tutela della personalit, come espressamente dichiarato dalla nostra Costituzione. Oltre a ciò ci dobbiamo esplicitamente richiamare ad un principio dichiarato dalla nostra Costituzione, precisamente nell'articolo 24, che è quello della riparazione degli errori giudiziari.

La nostra Costituzione dice testualmente: la legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Con il che non si può più discutere che alcuni errori giudiziari come vuole il Ministero (quelli sul fatto che non costituisce reato), possano o no essere riparati. Non si può più discutere di escludere certi tipi di errori dalla riparazione, garantita dall'istituto della revisione. Si possono discutere solo le condizioni ed i modi per la riparazione dell'errore giudiziario, ma nessuno – neanche il Ministero! – può venirci a dire: certi tipi di errore li escludo dalla riparazione degli errori giudiziari. E, oso dire, che se la norma attualmente vigente della revisione, e la revisione come è pretesa dal Ministero, fossero portate davanti al giudizio della Corte costituzionale, facendo il paragone tra l'attuale revisione (o anche quella voluta dal Ministero in futuro) ed il dettato della Costituzione, la Corte esplicitamente dichiarerebbe la incostituzionalità, proprio relativamente all'articolo 24, di norme di questo genere...

PRESIDENTE. Se mai la insufficienza...

ACCREMAN. Direi proprio la incostituzionalità. Nel momento in cui il legislatore, prendendo in considerazione la possibilità di un errore giudiziario ed escludendo la possibilità di metter rimedio a certi errori giudiziari a vantaggio solo di altri, legiferasse in questo senso, a mio avviso, tale norma sarebbe incostituzionale.

Nel momento in cui il legislatore prende in considerazione la possibilità di errori giudiziari a svantaggio di altri, a mio avviso, crea una norma incostituzionale.

Siamo dunque alla revisione. Revisione che, a mio giudizio, dovrebbe prendere la strada segnata un po' dalle legislazioni moderne. L'onorevole ministro, in altra occasione ha raccontato alla Commissione di alcuni chiarimenti che aveva ricevuto dai suoi funzionari in ordine ai codici di procedura penale vigenti in altre nazioni e diceva che la revisione in alcune nazioni è ammessa, in altre no.

Voglio sottoporre al giudizio della IV Commissione almeno due o tre codici delle nazioni che ci sono più vicine. Il codice francese di procedura penale concede la revisione quando nuovi fatti siano venuti a conoscenza in modo tale e di natura tale da stabilire l'innocenza del condannato, conglobando così tutti i casi di ingiusta condanna. La procedura penale svizzera attua la revisione, in ogni tempo, se elementi di prova o fatti decisivi mettono in dubbio la colpevolezza del condannato, includendo il concetto di colpevolezza dove ci sono tutti gli elementi della fattispecie legale che mettono in dubbio la colpevolezza dell'imputato e lasciando aperta la revisione anche nel caso di possibilità di insufficienza di prove.

Lo stesso principio afferma il codice di procedura penale jugoslavo. Esso dice che quando nuovi fatti si siano rivelati propri a produrre l'assoluzione del condannato, si procede alla revisione.

Vorrei dire al Ministro Reale, se fosse presente, che tutti i paesi ai nostri confini sono di questa opinione, e non solo gli stati di antica tradizione giuridica, ma anche lo stato popolare jugoslavo.

Intendo sottolineare, da ultimo, alcune questioni che sono state taciute anche dal relatore e che riguardano la procedura. È vero, bisogna modificare la sostanza dell'istituto della revisione, ma bisogna modificare anche qualche cosa che riguarda la procedura. Ho i miei dubbi su quanto affermato dal relatore, che la revisione sarebbe un istituto sia pure eccezionale di impugnazione...

VALIANTE, *Relatore*. Ho detto che le norme della revisione sono eccezionali e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica.

ACCREMAN. Questo fatto ci porta a chiarire qualche cosa a proposito della procedura Noi sosteniamo che la revisione deve essere demandata non più alla Corte di cassazione, giudice del diritto ma, trattandosi innanzi tutto di una valutazione di nuovi fatti, al giudice del merito, e cioè almeno alla corte d'appello. È questo lo propone anche il Carnelutti e noi ci associamo...

VALIANTE, *Relatore*. O al giudice della esecuzione.

ACCREMAN. Anche. Poi sarà da esaminare se si debba fare un giudizio preliminare di procedibilità. Se si ritiene di mantenere il primo giudizio di ammissibilità, bisogna modificarlo rispetto alla forma attuale; non solo rispetto al magistrato cui è indirizzato - che noi proponiamo sia il giudice della esecuzione - ma anche rispetto alla procedura, per dare l'impugnabilità alla decisione sulla ammissibilità, che oggi è inoppugnabile. Oggi, di fronte alla domanda disperata di un innocente, una persona sola, un magistrato in camera di consiglio, magari sbagliando, potrebbe far calare una saracinesca, cosicché sarebbe impossibile andare avanti nella revisione dell'errore commesso.

VALIANTE, *Relatore*. Potrebbe, però, essere riproposta. Comunque, nel nostro sistema c'è sempre il giudizio di ammissibilità della impugnazione.

ACCREMAN. Ma sotto la specie del diritto processuale, non della sostanza. Chiediamo in ogni modo che per entrare in questa specie di fortilizio, qual'è l'istituto della revisione, non si debba dare questa parola d'ordine, che dovrebbe essere valutata solo da un magistrato.

Non esprimiamo apprezzamenti precisi in ordine ad altri fatti che sono stati accennati, ma siamo del parere del relatore che non si deve far luogo ad un procedimento di stato. Inoltre, il fatto che desse luogo alla assoluzione per insufficienza di prove potrebbe essere tralasciato. Non è che sia giuridicamente inammissibile, ma sarebbe un fatto più difficilmente giudicabile e, in ogni caso, i magistrati che dovranno applicare le nuove norme sapranno anche correggere le manchevolezze minime del nuovo fatto.

Quindi, chiediamo una revisione in questo senso dell'istituto che ci sta davanti. Abbiamo sentito una obiezione che ci verrebbe proposta, cioè che la revisione generale degli istituti della procedura penale sarebbe imminente e non varrebbe quindi la pena, oggi, di addentrarci in una revisione ampia di questo istituto. Faccio osservare che i principî nuovi enunciati dal ministro, sono già stati resi noti alla televisione e, in parte, anche con documenti. Questi principî nuovi, per quanto attiene all'istituto della revisione, sono stati enunciati in questo modo: si è detto che l'istituto della revisione deve essere, in ogni modo, allargato per fare in maniera che

abbia luogo la più ampia tutela della personalità umana. Questo è stato il principio enunciato dal ministro in tema di revisione. Ora, consentitemi di dire che, al di là di questo, non c'è più niente che dovremmo conoscere dal Ministero. Il principio è stato enunciato; si tratta, fin da questo momento, di trovare il canale della modificazione legislativa in cui ale principio enunciato, sul quale concordiamo, trovi il suo posto. Se siamo d'accordo che uno dei cardini della riforma processuale penale deve essere la più ampia tutela della personalità umana, ci meravigliamo che, dopo questa enunciazione, il Ministero ci faccia avere un suo progetto di modificazione dell'istituto della revisione, dove i tre quarti dei casi di sentenze errate e rivedibili (dunque i tre quarti di sentenze che ledono i diritti della personalità umana) sono esclusi dalla revisione. Si tratta, quindi, di trarre una semplice conclusione. Non c'è altro che noi dobbiamo aspettare, per prendere le nostre decisioni. A questo punto si tratta di scegliere la strada. Le strade, legislativamente e tecnicamente parlando, sono due. Una è quella, per esempio, indicata dal progetto di processo Carnelutti, là dove si dice che deve aver luogo la revisione tutte le volte che i fatti, se conosciuti (non discutiamo qui quel « probabilmente »), avrebbero dato luogo all'assoluzione, dove nell'assoluzione sono compresi tutti i casi che non portano alla condanna...

VALIANTE, *Relatore*. A decisione diversa...

ACCREMAN. Ma prima ha parlato di assoluzione; e noi facciamo solo il caso della revisione in favore del condannato. Una strada può, appunto, essere questa; ed è il sistema usato dalle legislazioni straniere.

La riforma potrebbe essere anche un'altra, e mi pare che a questa seconda si avvicini la proposta Valiante: prendere, cioè, il nostro codice di procedura penale e riprodurre tutte le formule assolutorie che fanno capo all'articolo 479 del codice di procedura penale. L'una e l'altra di queste formule, a mio avviso, risolvono completamente e adeguatamente il problema. E la parte comunista, vi chiede proprio di decidere in questo senso.

La riforma che proponiamo, come del resto si propone anche da altre parti, è urgente, e, a nostro avviso, non dipende da sistemi! Ho letto, onorevole Presidente, la relazione alla sua proposta di legge: ho trovato scritto che bisogna operare nel sistema perché ancora siamo un po' distanti dalla riforma del processo penale. Ma per le ragioni dette poco fa, non c'è divario tra quello che vi chiediamo di fare adesso e quello che ci diranno i principî informatori del nuovo sistema; noi ci muoviamo perfettamente nella linea di quei principî.

L'opinione pubblica ci ha detto che questa riforma è urgente. Essa ha reagito impetuosamente di fronte al caso che ha dato occasione a questa proposta di legge e, a mio avviso, ha fatto bene. Ha dimostrato che esiste attualmente un divorzio fra la giustizia come il popolo l'intende e la giustizia come è stata legislativamente stabilita e come ancora viene amministrata. L'opinione pubblica ha fatto suo il grido dell'innocente ed esige una garanzia contro l'ingiustizia.

Il paese non attende dal Parlamento né un tremebondo palliativo né un pitoccato compromesso! Non sa che farsene dell'angoscia dei ministeri e delle futili preoccupazioni sulla futilità del giudicato! (Questa era l'espressione proveniente dal Ministero, a detta dell'onorevole ministro: « preoccupazione circa la futilità del giudicato »).

Il paese attende dal Parlamento – espressione del popolo sovrano – l'accoglimento completo delle esigenze di giustizia che il popolo reca.

Noi comunisti vi invitiamo ad ascoltare questa voce, a raccoglierne l'ansia e a provvedere!

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nonostante il tono polemico usato nei confronti del ministro, debbo darle atto che, contraddicendosi, ha riconosciuto che i principî ispiratori a cui dobbiamo informare la riforma generale del codice sono quelli che consentono, appunto, questa modifica del codice di procedura penale. Debbo precisare che c'è una volontà politica molto precisa e netta di cui del resto il deputato Accreman ha dato atto quando ha riconosciuto, per esempio, che il criterio al quale si deve ispirare la riforma del codice a proposito dell'istituto della revisione è opportuno sia di una ampiezza che sodisfi tale esigenza. C'è stata e c'è, però, la preoccupazione, anche tecnica, del resto presente nella proposta Zappa, per cui, se lei non crede all'angoscia del ministro, non crede neanze a Zappa. Comunque, il punto è questo. Vi è la preoccupazione del sistema, per cui si dice: noi dobbiamo arrivare ad una organica riforma del sistema, profonda e capillare. Nel frattempo, però, pensiamo ad una riforma, certamente più limitata, che, intanto, risolva alcuni casi. Lei può opporre a questo ragionamento una contestazione e dire: vediamo se veramente una riforma dalle proporzioni di quella che propone il relatore Valiante

incida o meno sul sistema... Ma è un discorso tecnico: non può farne un argomento, una presunzione di polemica di tipo politico...

ACCREMAN. Tanto meglio se sarà così...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Questo per la chiarezza. Del resto, abbiamo distribuio oggi questo schema, che è già stato predisposto dal Ministero appunto come contributo allo studio, all'esame. Si tratta di uno sforzo che facciamo tutti per cercare di risolvere un problema; problema che tutti avvertiamo con uguale intensità: anche perché lo spirito della Costituzione, a cui il deputato Accreman si è richiamato, è uno spirito a cui diamo tutto l'ossequio perché crediamo veramente che lo Stato democratico si fonda su quei principî, che dovremo rispettare anche con la nuova riforma del codice di procedura penale. Quindi è un problema tecnico e non politico. Vorrei precisare, insomma, che si tratta di un contributo all'esame ed allo studio della questione.

PRESIDENTE. Personalmente vorrei aggiungere che sono d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Valiante e con quelle fatte dal collega Accreman, per quanto riguarda, soprattutto, il riferimento alla Costituzione. Dobbiamo inevitabilmente arrivare ad una soluzione di questo problema, secondo lo spirito e la volontà della Costituzione.

È parso a me che fosse urgente intervenire, nei limiti precisati nella relazione, per una sollecita definizione di questo problema sorto in relazione ad un caso clamoroso. Non si può fare una proposta di legge limitata ad un caso; quindi ci si deve riferire ad una categoria, nella quale quel caso era o doveva essere compreso.

I miglioramenti che le varie parti politiche portarono al principio ispiratore saranno accolti. Ma il problema è questo: arriviamo in tempo a trattare l'argomento nella sua intera estensione oppure no? Se volessimo arrivare per il 17 di marzo ad avere un provvedimento operante, dovremmo concludere la trattazione di questo argomento nella sua limitata estensione, o nella sua maggiore estensione, secondo alcune richieste, nella prossima seduta del 24 di questo mese, mercoledì, preché poi i successivi incombenti non consentirebbero una ulteriore trattazione da parte nostra. Potremmo, anche, non essere vincolati da date, da scadenze o altro; potremmo trattare la questione con la maggiore ampiezza disinteressandoci di quello che avviene all'estero. E, in questo caso, auspicherei un allargamento dell'istituto secondo le proposte del nostro relatore. Se qualcuno vuole intervenire circa l'ordine dei lavori, non ho difficoltà a dargli la parola.

GUIDI. C'è la necessità di fare una prima scelta. Cioè, dobbiamo affrontare la via di una revisione più ampia non tenendo conto della proposta di legge che è più limitata? Mi riporto ai primi esiti del dibattito e credo che il problema vero sia questo: possiamo accettare la definizione di problema tecnico come indicava il rappresentante del Governo? Il relatore ha detto chiaramente che si tratta di un problema politico e non solo tecnico. Si tratta di verificare, innanzitutto, l'orientamento della Commissione. Due rappresentanti del gruppo di maggioranza hanno espresso il loro punto di vista. Vorremmo sentire anche il parere del Governo. Quando sento affermare che si tratta di un problema di carattere tecnico, e non lo è, capisco che, forse, si può discutere e si può anche accedere a certe soluzioni avanzate.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La riforma del codice di procedura penale è una cosa che noi vogliamo fare. C'è, qui, un punto preciso, quello della revisione. Si tratta di voler ampliare questo istituto per garantire la tutela dell'innocente. Però, la preoccupazione sta nel fatto che la riforma di questo istituto va visto nella globalità della riforma del codice di procedura penale. Ci domandiamo, quindi, se questo lo vogliamo fare in un contesto organico mentre finora pensavamo fosse migliore una soluzione più limitata.

GUIDI. Noi siamo alla vigilia della riforma dei codici. C'è un orientamento, a seguito delle relazioni e degli interventi, abbastanza chiaro su quello che vogliamo fare ora nella riforma della revisione. Su questo tema potremmo essere sufficientemente tranquilli, perché esiste una chiarezza non solo di idee, ma anche un concorso sulle soluzioni. Tra alcuni mesi affronteremo anche la riforma nella cornice ai programmi generali ma, intanto, possiamo affrontare la riforma per questa parte con la certezza che esiste non solo una chiarezza di idee, ma anche di soluzioni. Se esiste questa chiarezza di opinioni, se esiste questa volontà di riformare il codice, per questa parte, credo che senza avere quelle preoccupazioni di cui si parla, non ci sia bisogno di molto tempo. Ci sono delle soluzioni anche elaborate come quella Pennacchini e quella Valiante, che possono essere accettate. Noi avevamo preparato degli emendamenti, ma non li presenteremo. C'è un punto di accordo fra le varie soluzioni prospettate dai deputati Valiante, Pennacchini e da noi in-

torno a questo provvedimento. Le tesi dello scardinamento della cosa giudicata non ha fondamento. Diamo adesso la soluzione che daremo quando affronteremo la riforma dei codici.

Si tratta, quindi, di rivederci al più presto, concludere un dibattito serrato e verificare anche la volontà del Governo alla stregua delle proposte che saranno avanzate dai membri della Commissione. La Commissione autonomamente farà la sua scelta ed approverà gli emendamenti o le proposte di legge che meglio risponderanno alle sue opinioni. Credo che questo tipo di discussione ci autorizzi a svincolarci dalle date. Si dice che se prescindiamo dal 17 marzo, data che ha risonanza nel ricorso Gallo, possiamo affrontare il problema con maggiore completezza. Penso che con alcuni elementi che sono stati offerti c'è anche la possibilità di approvare rapidamente una modifica dell'istituto della revisione, che corrisponda a quelle che sono le richieste della dottrina, che rappresentano l'esigenza della coscienza democratica.

Possiamo anche fissare per mercoledì la prosecuzione della discussione, attendendo dal Governo elementi di chiarificazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a mercoledì mattina alle ore 9,30.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI